

CONFIDENTE
UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nella seguente composizione:

Dott. ROBERTO REALI Presidente

~~Dott. LUCIO BOCHICCHIO Consigliere~~

~~Avv. ALDA COLESANFI Giudice Ausiliario relatore~~

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4975 del Ruolo generale degli affari contenziosi per l'anno 2011 assunta in decisione all'udienza del 13 dicembre 2016

TRA

~~_____~~
~~_____~~
~~_____~~ tutti elettivamente domiciliati in Roma alla Via Gregorio VII n. 466 presso lo studio dell'Avv. Marina Flocco del Foro di Roma, che li rappresenta opposizione a D.I. del 23.10.05

APPELLANTI

E

C.F. 04677860266
ARENA NPL ONE SRL, società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Verona, quale mandataria della Unicredit Credit Management Bank S.p.a., oggi DoBank Spa, appartenente al Gruppo Bancario UniCredit Albo dei Gruppi Bancari cod. 02008.1 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza della Libertà n. 20 presso lo studio dell'Avv. Prof. Massimiliano Marotta, che



la rappresenta e difende in virtù di procura generale conferita in data 3.11.11 per atto del notaio Maurizio Marino Rep. N. 69079 Racc. n. 19521;

APPELLATA

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazioni delle conclusioni del 24 gennaio 2017, i procuratori delle parti hanno così concluso.

Per l'appellante ~~_____~~

In via cautelare sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 13979/2010 ex art. 351 c.p.c. e per le ragioni ampiamente dedotte nel presente atto e nello specifico capoverso del presente atto;

nel merito: in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le conclusioni rassegnate in atto di citazione nel giudizio di primo grado non accolte, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, integrate dalla seguente ulteriore: "Voglia la Corte d'Appello adita, anche d'ufficio, per effetto del riconoscimento della nullità e/ invalidità autonoma della lettera di aumento del limite di garanzia fideiussoria del 13/11/01 per le ragioni ora spiegate, di voler dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad agire della Banca nei confronti dei fideiubenti alla data della presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo;

in via istruttoria: si chiede disporre perizia contabile d'ufficio integrativa al fine di ricalcolare l'esposizione, secondo i quesiti di cui ai motivi che precedono e precisamente: "ridetermini il C.T.U. gli oneri per interessi sul rapporto n. 4343/53 a far data dalla sua apertura e sino alla revoca, applicando il saggio sostitutivo ex art. 12843 c.c. per gli interessi creditori e debitori senza alcuna capitalizzazione, integralmente stornando le c.m.s. applicate, in quanto non pattuite, rielaborando, infine, i saldi finali; provveda il C.T.U. a rielaborare i rapporti in contestazione scevri da qualsiasi capitalizzazione dalla rispettiva apertura dei rapporti e sino alla loro revoca, nonché alla data di notifica dell'ingiunzione alla luce della sentenza n. 24418/10 emessa in data 02.12.2010 dalla Suprema Corte a Sez. Unite; Ridetermini il C.T.U. per i rapporti oggetto di causa, senza alcuna capitalizzazione, i saldi finali alla data della revoca del rapporto, partendo alla data del 31/12/2003 sia per il conto 434256 che per il conto 434353 dal saldo iniziale pari a zero".



Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio (e riforma in punto di spese di C.T.U. e spese di lite della sentenza di primo grado) da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”

Per l'appellata Arena NPL One Srl, quale mandataria della “Unicredit Credit Management Bank S.p.a. (già Capitalia Service, mandataria della Banca di Roma S.p.A.):

“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello proposto per tutte le ragioni spiegate nella comparsa di costituzione e risposta e, ove si ritenesse procedere all'espletamento della CTU contabile al fine di rideterminare il saldo contabile di cui ai conti correnti di cui è causa, nella formulazione dei quesiti il CTU dovrà essere invitato all'espletamento dell'incarico in ottemperanza alla normativa vigente sia in materia di anatocismo, cms e rilevamenti del c.d. tasso soglia, con condanna al pagamento del diverso importo che ne deriverà. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 commal n. 4) c.p.c., quale novellato dall'art. 45 comma 17 legge 18 giugno 2009 n.69.

Oggetto del presente giudizio è l'appello proposto dalla [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] a atto di citazione

regolarmente notificato avverso la sentenza n. 13979/2010 depositata il 18/06/10 con cui il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando nel procedimento nr. R.G. 73140/2005, in contraddittorio tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvedeva:

“1) revoca il D.I. n. 18497/05 e per l'effetto condanna gli opposenti in solido a versare all'opposta la somma di €. 104.344,85, oltre agli interessi legali dal 29.04.2005 al saldo;

2) compensa al 50% le spese di lite e condanna gli opposenti alla refusione del residuo 50% in favore dell'opposta, che liquida in complessivi €. 4.716,00 di cui €. 3.500,00 per onorari, €. 1.216,00 per diritti, oltre spese generali, IVA e CAP; pone le spese di CTU, liquidate come in motivazione, definitivamente a carico di parte opponente.”


I fatti a base della controversia in sintesi originano da Decreto Ingiuntivo n.18497 – Rg. 38412/05 del 14/07/05 emesso dal Tribunale di Roma in favore di Capitalia Service J.V., contenente la condanna al pagamento di Euro 196.970,59, oltre interessi e spese, degli appellanti che opponevano atto di citazione con richiesta di revoca e/o declaratoria di nullità del D.I. opposto, nonché di nullità dei contratti di conto corrente e delle fideiussioni azionate. Disposta CTU contabile, il Tribunale di Roma definiva il procedimento con la sentenza n. 13979/2010, oggetto di appello.

Col presente gravame si eccepisce preliminarmente la invalidità e inefficacia della garanzia fideiussoria degli appellanti fideiubenti per decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c. nonché la prescrizione per decorso del termine decennale.

La Corte ritiene le eccezioni infondate.

In merito risulta assorbente l'accertamento della eccepita prescrizione decennale per la quale va rilevato che la decorrenza del termine di prescrizione debba essere calcolata non in relazione alla data di costituzione della garanzia, ma al momento in cui il debito garantito sia divenuto esigibile, per effetto della natura tipicamente accessoria della garanzia rispetto al credito garantito. Nella fattispecie, il debito è divenuto esigibile a decorrere dalla revoca dei fidi debitamente comunicata anche ai garanti con raccomandata del 14/04/2005; pertanto da tale data dovrà ~~iniziare a decorrere la prescrizione dell'azione per la garanzia, evidentemente non decorsa alla data del Decreto Ingiuntivo n. 18497 del Tribunale di Roma, emesso il 14 luglio 2005 e notificato in data 12 settembre 2005.~~

La Corte ritiene di contro fondata l'eccezione di parte appellante circa l'avvenuta acquisizione da parte del CTU della documentazione oggetto delle operazioni peritali direttamente dalla Banca, al di fuori di quanto depositato in atti dalle parti nel processo. Parte appellante ha quindi eccepito il difetto di prova ex art. 2697 c.c. del credito portato con l'ingiunzione impugnata, per non avere la Banca depositato gli estratti integrali dei conti corrente n. 4343/53 e n. 4342/56.

La Corte rileva che il nominato C.T.U. ha ribadito nelle proprie note ad integrazione e chiarimenti dell'8/01/2009 depositati in giudizio, a pag. 4, espressamente che *“sono iniziate le operazioni peritali in data 11/07/2007 dove il CTU ha richiesto ad una delle parti intervenute le copie degli estratti conto correnti relativi ai contratti di cui è causa...”* ed ancora che 

“si è provveduto ad inserire tutti i dati degli estratti conto successivamente inviati dalla Banca di Roma a mezzo del proprio C.T.” .

Ora, la C.T.U. costituisce un mezzo di ausilio per il Giudice, volto alla più approfondita conoscenza dei fatti già provati dalle parti la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all'inerzia delle parti. Non è consentito al consulente sostituirsi alla parte, andando a ricercare ~~altrove~~ i dati che costituiscono materia di onere di prova e di allegazione.

Ne consegue che qualora la C.T.U. sia fondata su documentazione acquisita *ex post* che la parte avrebbe dovuto produrre, l'ammissione della stessa comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione sia dell'art. 2697 c.c., sia del principio del contraddittorio (cfr. Cass. n. 12921/2015), che del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost. sotto il profilo della posizione paritaria delle parti (Cass. Ordinanza n. 214877 del 15.09.17; Cass. N. 8989/2011).

L'opposizione a decreto ingiuntivo non sostanzia una mera impugnazione, bensì introduce una causa di merito, in cui l'opposto è l'attore sostanziale, la cui richiesta di decreto ingiuntivo esprime una domanda di condanna, e incombe su chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Va inoltre rilevato che la Banca non ha depositato nel presente giudizio il fascicolo di primo grado e la documentazione relativa ai conti corrente oggetto di causa.

La Corte ritiene pertanto che manchi la piena prova del credito azionato e tale circostanza, rilevata da parte appellante e oggetto di impugnazione, comporta la revoca del Decreto Ingiuntivo per difetto di prova del credito, venendo meno le risultanze emerse in sede istruttoria.

Dall'accoglimento della richiamata eccezione, restano assorbiti gli ulteriori motivi di appello, ivi compresa la richiesta illegittimità del recesso e della relativa segnalazione in centrale rischi, non esaustivamente provata da parte appellante.

Accolto l'appello, le spese di lite del doppio grado di giudizio sono liquidate in dispositivo secondo soccombenza con applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014; si pongono definitivamente a carico della soccombente Arena NPL One Srl anche le spese della CTU esperita in primo grado.


PQM

Definitivamente pronunciando, la Corte d'Appello di Roma, così provvede:

- Accoglie l'appello proposto dalla [REDACTED]
[REDACTED] ed in riforma della sentenza impugnata revoca il Decreto Ingiuntivo n. 18497 Rg. 38412 emesso in data 14.07.2005 dal Tribunale di Roma e dichiara che nulla è dovuto dagli appellanti alla Arena NPL One Srl quale mandataria della "Unicredit Credit Management Bank S.p.a." (già Capitalia Service, mandataria della Banca di Roma S.p.A.);
- Condanna l'appellata Arena NPL One S.r.l. al rimborso, in favore degli appellanti, delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano d'ufficio, quanto al primo grado, in complessivi € 7.795,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, e quanto al presente grado, in complessivi € 9.515,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, oneri accessori legali, compresi quelli fiscali, somme da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario in entrambi i gradi di giudizio;
- B) pone definitivamente a carico della Arena NPL One S.r.l. le somme liquidate quale compenso al consulente per la C.T.U. esperita in primo grado.

Così deciso nella camera di consiglio del 28.03.2017

Il Giudice estensore
Avv. Aida Colesanti



Il Presidente
Dott. Roberto Reali



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

AG. 22 MAR 2018
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rosario [REDACTED]